



*Comune di Pizziconi*

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 07/03/2019**

## INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Uso dell'impianto
- Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto, ripartizione turni e fasce orarie d'utenza
- Art. 4 Utenti e autorizzazioni
- Art. 5 Obblighi degli utenti
- Art. 6 Obblighi degli spettatori
- Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione
- Art. 8 Tariffe
- Art. 9 Pubblicità commerciale
- Art. 10 Responsabilità
- Art. 11 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto
- Art. 12 Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso
- Art. 13 Sanzioni
- Art. 14 Norme di rinvio

## **Art. 1 Principi generali e finalità**

Il Comune di Rizziconi con il presente Regolamento disciplina l'uso del campo sportivo sito in contrada Li Morti, che consta di:

- n. 1 campo da calcio completo di due porte in metallo fisso
- n. 2 panchine coperte
- n. 1 struttura adibita a spogliatoi e relativi arredi
- n. 1 tribuna scoperta
- n. 1 struttura adibita a biglietteria
- n. 1 impianto illuminazione

## **Art. 2 Uso dell'impianto**

Il campo sportivo è di proprietà del Comune di Rizziconi che stabilisce le modalità e condizioni per l'uso, nel rispetto delle norme che regolamentano l'idoneità e le finalità dell'impianto. L'impianto sportivo potrà essere concesso in uso a Enti di Promozione Sportiva, Società e Gruppi sportivi riconosciuti e/o affiliati alle Federazioni Provinciali, Regionali e Nazionali delle diverse discipline sportive, Scuole di ogni ordine e grado, Gruppi Amatoriali, Privati cittadini, Associazioni culturali, Comuni limitrofi ed Operatori Turistici operanti nel territorio comunale e limitrofo la cui richiesta è finalizzata al solo scopo di organizzare eventi sportivi. Nell'assegnazione delle concessioni si privilegiano gli enti sportivi operanti nel territorio comunale. In nessun caso l'impianto sportivo può essere concesso in uso per lo svolgimento di feste private.

### **Art. 3 Istanza di accesso all'uso dell'impianto Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza**

**1.** I soggetti di cui all'art.2, che intendono utilizzare l'impianto per attività continuative devono presentare apposita richiesta scritta al Comune di Rizziconi, all'Area Tecnica e per conoscenza al Sindaco, almeno 30 giorni precedenti l'inizio delle attività per le quali ne è richiesto l'uso. Nella richiesta devono essere espressamente indicati il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere ed il numero delle ore settimanali. L'Area Tecnica, esaminate le richieste, convocherà alla presenza del Sindaco - presente per la garanzia degli interessi generali dell'Amministrazione - una riunione con le società richiedenti per la stesura del calendario degli orari e dei turni. La ripartizione dei turni, spazi e fasce orarie di utenza, per le attività sportive di cui al comma 1 compete all'Area Tecnica che con il Sindaco provvederanno, entro 10 giorni dalla loro definizione in sede di riunione, a darne comunicazione scritta ai richiedenti. L'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui sopra, non potrà costituire in alcun caso titolo preferenziale per l'utilizzo delle strutture.

**2.** Coloro che intendono utilizzare l'impianto per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive da realizzarsi in unica giornata devono presentare apposita richiesta al Comune almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Nell'istanza devono essere indicati i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore d'utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso. La concessione di utilizzo per le manifestazioni di cui al presente comma viene rilasciata dal responsabile dell'Area Tecnica d'intesa con il Sindaco.

**3.** I soggetti di cui all'art.2 potranno richiedere l'uso dell'impianto nel rispetto delle condizioni economiche che saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.

### **Art. 4 Utenti e autorizzazioni**

**1.** L'impianto sportivo in tutto o in parte può essere utilizzato dai soggetti di cui all'art.2 purché gli stessi individuino un responsabile firmatario. L'autorizzazione

all'utilizzo parziale o totale dell'impianto verrà concessa dall'Area Tecnica d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 Obblighi degli utenti**

**1.** I soggetti di cui all'art.2 che utilizzano il campo sportivo comunale e le sue attrezzature sono tenuti ad individuare un responsabile che costituisce l'unico ed esclusivo interlocutore del soggetto ufficialmente incaricato dal comune per la vigilanza ed il controllo dell'impianto sportivo. In tutti i casi sono tenuti:

- a) a non danneggiare gli immobili e l'impianto;
- b) a risarcire eventuali danni arrecati;
- c) a pagare la tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- d) a tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;
- e) a munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari;
- f) ad acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli;
- g) ad adottare tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze;
- h) a sollevare il Comune da ogni responsabilità anche in ordine agli incidenti derivanti dall'attività sportiva diretta;
- i) a restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extra-sportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;
- l) rispettare tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla legge.

**2.** Nel caso i precedenti obblighi non venissero rispettati l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione data.

3. E' espressamente vietato fumare nei locali dati in uso.
4. All'atto della domanda di concessione d'uso, dovrà essere indicato il nome del responsabile, il quale risponderà di ogni eventuale danno a persone, a strutture e ad attrezzature nel corso dell'utilizzo degli impianti, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.
5. Per le attività e manifestazioni sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
6. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

#### **Art. 6 Obblighi degli spettatori**

1. E' consentito l'accesso all'impianto per assistere alle attività sportive e manifestazioni in esso svolte.
2. Gli spettatori sono tenuti a mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto.
3. E' permesso accedere con animali esclusivamente al guinzaglio e muniti di museruola, nonché i necessari accessori (paletta e bustine).

#### **Art. 7 Utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente dell'impianto, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al concessionario.

## **Art. 8 Tariffe**

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo, da parte dei soggetti di cui all'art.2 è soggetto al pagamento di una tariffa che viene determinata dalla Giunta Comunale.
2. Gli introiti tariffari vengono incamerati dall'Amministrazione Comunale prima dell'utilizzo dell'impianto.

## **Art. 9 Pubblicità commerciale**

1. E' consentita la pubblicità commerciale esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo previo il pagamento degli oneri stabiliti dall'Ufficio Tributi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva come per legge. L'installazione di strutture permanenti dovrà sempre essere autorizzata espressamente dall'Amministrazione Comunale.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni dell'impianto sportivo, a scopi pubblicitari, deve rispettare le normative vigenti e le condizioni stabilite con atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale in materia di pubblicità commerciale.

## **Art. 10 Responsabilità**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose, accaduti all'interno dell'impianto e dell'area di sua pertinenza, o procurati dall'imprudenza di chi usa l'impianto stesso, così come non risponde degli eventuali ammanchi o furti di oggetti e dei valori depositati o abbandonati negli spogliatoi e nelle docce.

## **Art. 11 Controlli e verifiche dell'uso dell'impianto**

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso dell'impianto a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati

liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

**2.** I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

### **Art. 12 Penalità, sospensione e revoca della concessione d'uso**

**1.** In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare una sanzione.

**2.** Le modalità, il tipo e la misura della sanzione saranno determinati dalla Amministrazione Comunale tenendo conto della gravità, della continuità e delle recidività.

### **Art. 13 Sanzioni**

**1.** Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €. Il Comune di Rizziconi determina la sanzione pecuniaria da applicare, secondo la gravità della violazione accertata, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima. Il Comune di Rizziconi provvede alla contestazione e notificazione della sanzione ai sensi dell'art. 14 della stessa Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche.

**2.** Tipi di sanzione

A) Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 150 Euro:

- mancato pagamento della tariffa nella misura ed entro i termini fissati;
- mancato adempimento dell'obbligo di tenere nell'impianto, durante il loro uso, un responsabile che vigila sul buon andamento delle attività in



corso anche con riferimento al personale addetto al campo e verso l'eventuale pubblico;

- mancato adempimento dell'obbligo di acconsentire il libero accesso e la circolazione del personale comunale di servizio o incaricato dei controlli; mancato adempimento, da parte degli spettatori, di mantenere comportamenti civili, nel rispetto delle strutture e del personale addetto all'impianto;
- mancato adempimento di quanto all'art. 6 comma 3;
- violazione del divieto di fumare nei locali dati in uso;
- violazione dell'obbligo di restituire ogni volta la struttura utilizzata in perfette condizioni d'ordine e di efficienza, cioè al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive, e dell'obbligo per gli utenti di lasciare libero l'impianto, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose;

**B) Sanzione amministrativa pecuniaria da 150 Euro a 500 Euro:**

- mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e di pronto soccorso ed altri eventuali accorgimenti, richiesti dalle circostanze mancato adempimento dell'obbligo di munirsi dei permessi di pubblica sicurezza se necessari; mancato adempimento da parte degli utenti, per le attività e manifestazioni sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, di provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio, seguendo le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; mancato adempimento dell'obbligo da parte degli utenti di segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti nell'impianto prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività;
- danneggiamento degli immobili e dell'impianto, purché i danni derivino da condotta dolosa o caratterizzata da colpa grave del responsabile.

**3.** La violazione del divieto di fumare in tutto l'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad 50 € aumentate a 100 € nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

**4.** In caso di recidiva i trasgressori saranno puniti con la sanzione raddoppiata rispetto a quanto previsto per la violazione stessa.

#### **Art. 14 Norme di rinvio**

**1.** Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.

**2.** Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.